

DELIBERAZIONE	OGGETTO
<b>N. 131</b>	<b>DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. 22/01/2004 NONCHE' DEI PRECEDENTI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI PER L'ANNO 2010</b>
SEDUTA DEL	
<b>18/12/2010</b>	

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 22/1/2004 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
- in data 9.5.2006 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al biennio economico 2004-2005;
- in data 11.4.2008 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;

Dato atto che il suddetto CCNL 22.1.2004 stabilisce all'art. 31, che " le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito definite come - risorse decentrate -) vengono determinate annualmente dagli Enti, con effetto dal 31/12/2003....." (comma 1) e che "...le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi...." (comma 2), individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Richiamata la determinazione numero 12 del 12/04/2010 con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale ha provveduto alla costituzione del fondo di alimentazione del salario accessorio di cui al CCNL del 09/05/2006 per l'anno 2010;

Visto che di conseguenza risulta opportuno procedere alla costituzione del fondo 2010;

Verificata inoltre la necessità di fornire alcune linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali relative alla disciplina delle risorse decentrate, come segue:

1. espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale "...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.....";
2. individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL 22.1.2004, del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale quale posizione competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione

del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

3. autorizzazione, rivolta al predetto responsabile, a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15, fermo restando che, in assenza del nucleo di valutazione,
4. la funzione del nucleo di valutazione sarà surrogata dal nucleo di controllo interno costituito dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai responsabili di servizio: qualora le attività del nucleo di controllo interno comportino valutazione delle posizioni organizzative e dei responsabili di servizio, il nucleo di controllo interno sarà costituito da Sindaco e Segretario Comunale;
5. autorizzazione ad utilizzare compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, fino alla misura del 70%, a valere sulla parte e variabile del fondo per il salario accessorio, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti, valutati per ciascuno degli anni, delle effettive esigenze di finanziamento del salario accessorio nonché delle effettive risorse di bilancio. Tale disposizione infatti, nell'ambito dell'autonomia disciplinaria degli Enti locali in materia di gestione delle economie derivanti dalla conversione dei predetti rapporti, rimette la facoltà di destinare - con proprio atto da ritenersi di natura organizzativo-gestionale di diritto privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 - al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti le citate economie, oltre la misura prevista dall'art. 1, comma 59, della Legge n. 662/1996. L'esercizio di tale facoltà destinataria è consentito dall'anno 1999;
6. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, nella misura del 70%, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, per i rapporti trasformati da full-time a part-time entro e non oltre il 31.3.1999 di cui all'articolo 15 lettera e del CCNL 1.4.1999 per le economie che concorrono a costituire le risorse stabili.;
7. possibilità di implementazione del fondo nella parte delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (prima parte) in presenza di incrementi stabili di dotazione organica, ovvero di costituzione di nuovi posti nella dotazione stessa, i cui importi sono individuati utilizzando come criteri di riferimento:
  - a) la quota media di salario accessorio relativa all'anno precedente, calcolata dividendo l'entità complessiva del fondo di alimentazione dell'accessorio relativo a tale anno per il numero delle posizioni dotazionali vigenti nell'anno in funzione di pervenire al computo dell'accessorio medio complessivo per singola posizione dotazionale,
  - b) il numero dei posti di nuova istituzione e la relativa categoria,
8. possibilità di implementazione del fondo nella parte variabile, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (seconda parte), in presenza:
  - di istituzione di nuovi servizi, utilizzando il criterio di cui al punto 5 con riferimento al numero ed alla tipologia di operatori temporaneamente utilizzati,
  - di incremento dei servizi già esistenti, attraverso il monitoraggio di standard oggettivi di qualità e/o di quantità resa;

9. autorizzazione a riverificare i requisiti per l'applicazione dell'art. 15, comma 5, con corrispondente facoltà di ridurre la quota di finanziamento individuata ai sensi del predetto articolo negli atti di Giunta di approvazione dei progetti o di individuazione dello specifico fabbisogno;
10. autorizzazione ad utilizzare sino al 50% degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione, contratto di sponsorizzazione per la tesoreria ecc..;
11. possibilità di utilizzo dell'art. 27 del D.Lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che prevede che "una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte restante e incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa, considerando come la funzione del Nucleo di Valutazione surrogata dal Nucleo di Controllo Interno di cui al numero 4, destinando quindi il 30% delle economie realizzate all'applicazione dell'art.27 sopra citato;
12. autorizzazione ad utilizzare le somme provenienti dagli Enti terzi convenzionati per finanziare parte dei costi legati ai progetti specifici correlati;
13. applicazione dell'interpretazione di cui alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.4.2008 con riferimento al ricalcolo delle percentuali di incremento del fondo basate sul monte salari;

Osservato, peraltro, che la verifica per la ratifica a cui responsabile dovrà procedere dovrà avere a riferimento per i fondi presi in esame le somme risultanti dagli atti pregressi di liquidazione degli emolumenti finanziati dai fondi e non potrà in ogni caso dare luogo a maggiori spese a carico dei bilanci degli anni presi in considerazione;

Fatta riserva di procedere ad eventuali futuri adeguamenti delle risorse suddette per l'esercizio 2007, con riferimento all'eventuale conferma di istituti contrattuali introdotti nell'Ente e ai nuovi livelli di incentivazione generale al miglioramento dei servizi;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, il responsabile del servizio interessato (Sig. Bernardoni) per quanto concerne la regolarità tecnica;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. Di fornire, pertanto, al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale, apposite linee di indirizzo circa i criteri e le modalità costitutive e procedurali da osservare in materia di disciplina delle risorse decentrate, come segue:
  - a. espresso riferimento alla dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 22.1.2004, secondo la quale "...tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di "attività di gestione delle risorse umane", affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei

- servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.....”;
- b. individuazione, con riferimento alla sopra citata dichiarazione n. 2 del CCNL 22.1.2004, del il Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale quale posizione competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.1.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;
  - c. autorizzazione, rivolta al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale, a procedere all'integrazione di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 1.4.1999 nel limite massimo consentito dalla predetta disposizione e previa contrattazione decentrata integrativa (1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza), fermo restando, comunque, che tale integrazione potrà essere resa effettivamente disponibile nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 15;
  - d. la funzione del nucleo di valutazione sarà surrogata dal nucleo di controllo interno costituito dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai responsabili di servizio: qualora le attività del nucleo di controllo interno comportino valutazione delle posizioni organizzative e dei responsabili di servizio, il nucleo di controllo interno sarà costituito da Sindaco e Segretario Comunale;
  - e. autorizzazione ad utilizzare compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, fino alla misura del 70%, a valere sulla parte e variabile del fondo per il salario accessorio, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti, valutati per ciascuno degli anni, delle effettive esigenze di finanziamento del salario accessorio nonché delle effettive risorse di bilancio. Tale disposizione infatti, nell'ambito dell'autonomia disciplinaria degli Enti locali in materia di gestione delle economie derivanti dalla conversione dei predetti rapporti, rimette la facoltà di destinare - con proprio atto da ritenersi di natura organizzativo-gestionale di diritto privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 - al finanziamento del salario accessorio dei dipendenti le citate economie, oltre la misura prevista dall'art. 1, comma 59, della Legge n. 662/1996. L'esercizio di tale facoltà destinataria è consentito dall'anno 1999;
  - f. autorizzazione ad utilizzare, per la parte stabile del fondo per le risorse decentrate, compatibilmente con gli strumenti di programmazione economico finanziaria e con i vincoli di bilancio in genere, nella misura del 70%, i risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell'art. 39, comma 27, della Legge n. 449/1997, e successive modifiche ed integrazioni, per i rapporti trasformati da full-time a part-time entro e non oltre il 31.3.1999 di cui all'articolo 15 lettera del CCNL 1.4.1999 per le economie che concorrono a costituire le risorse stabili.;
  - g. possibilità di implementazione del fondo nella parte delle risorse stabili, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (prima parte) in presenza di incrementi stabili di dotazione organica, ovvero di costituzione di nuovi posti nella dotazione stessa, i cui importi sono individuati utilizzando come criteri di riferimento:
    - la quota media di salario accessorio relativa all'anno precedente, calcolata dividendo l'entità complessiva del fondo di alimentazione dell'accessorio relativo a tale anno per il numero delle posizioni

dotazionali vigenti nell'anno in funzione di pervenire al computo dell'accessorio medio complessivo per singola posizione dotazionale,

- il numero dei posti di nuova istituzione e la relativa categoria,
- h. implementazione del fondo nella parte variabile, ai sensi dell'art. 15, comma 5 (seconda parte ), per la somma di €3.000,00 a fronte:
    - di istituzione di nuovi servizi, utilizzando il criterio di cui al punto 5 con riferimento al numero ed alla tipologia di operatori temporaneamente utilizzati,
    - di incremento dei servizi già esistenti, attraverso il monitoraggio di standard oggettivi di qualità e/o di quantità resa;
  - i. autorizzazione a verificare i requisiti per l'applicazione dell'art. 15, comma 5, con corrispondente facoltà di ridurre la quota di finanziamento individuata ai sensi del predetto articolo negli atti di Giunta di approvazione dei progetti o di individuazione dello specifico fabbisogno;
  - j. autorizzazione ad utilizzare sino al 50% degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento ai contratti di sponsorizzazione, contratto di sponsorizzazione per la tesoreria ecc.;
  - k. possibilità di utilizzo dell'art. 27 del D.Lgs 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che prevede che "una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte restante e incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa, considerando come la funzione del Nucleo di Valutazione surrogata dal Nucleo di Controllo Interno di cui al numero 4, destinando quindi il 30% delle economie realizzate all'applicazione dell'art.27 sopra citato;
  - l. autorizzazione ad utilizzare le somme provenienti dagli Enti terzi convenzionati per finanziare parte dei costi legati ai progetti specifici correlati;
  - m. applicazione dell'interpretazione di cui alla dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 11.4.2008 con riferimento al ricalcolo delle percentuali di incremento del fondo basate sul monte salari.
2. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale a costituire, di conseguenza, i fondi per le risorse decentrate l'anno 2010 come da importi risultanti nell'allegato tabella "Allegato A" alla presente delibera.
  3. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale l'adozione di ogni atto e provvedimento necessario all'esecuzione del presente documento di indirizzo, in conformità allo stesso.
  4. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000, salvo nella parte in cui è previsto che gli atti da annullare o disapplicare siano collegati all'adozione di nuovi atti da parte del Responsabile del Servizio Finanziario e Responsabile del Personale; nel qual caso l'efficacia è rinviata al momento dell'adozione di tali atti.